

Titolo: Iscrizione cognome su tomba di famiglia

Domanda:

Nel 1984 è stata stipulata dal Comune di Larino una concessione di area cimiteriale per la realizzazione di una cappella gentilizia a n.2 concessionari al 50%.

Oggi uno di questi chiede di apporre sulla facciata della cappella il suo cognome.

I rapporti tra il richiedente (titolare del 50%) e l'erede del fondatore (titolare del restante 50%) non sono buoni (ex coniugi).

Si chiede se il comune può rilasciare l'autorizzazione all'apposizione del cognome al richiedente titolare al 50% senza il consenso del titolare del restante 50% (ex coniuge).

Si ringrazia.

Risposta:

La materia dovrebbe essere definita nel regolamento di polizia mortuaria.

Nel caso non lo fosse, si fa riferimento a quanto previsto nella concessione.

In merito dispone l'intestatario della concessione, ovvero il fondatore del sepolcro.

In questo caso, se la concessione è stata firmata da 2 concessionari a nome di 2 famiglie distinte, ovvero nella concessione si fa riferimento a due cognomi, (oppure sono stati redatti 2 atti distinti di concessione), ciascuna famiglia può iscrivere sulla tomba il proprio cognome, e il comune indicherà, nella autorizzazione, come dovranno essere apposti, come _____ posizione _____ e _____ grandezza. Se uno degli intestatari non volesse apporre il suo cognome, libero di farlo, ma non può impedire all'altro di apporre il suo.

Se però nella concessione si fa esplicito riferimento che la tomba viene fondata per una sola famiglia, solo questo cognome va apposto qualora non vi fosse concordia fra i concessionari.

Approfondimenti:

Il quesito non specifica se il Comune di Larino ha vigente un Regolamento comunale di Polizia mortuaria e la nostra ricerca condotta sul portale internet comunale non ha riscontrato la presenza di questo dispositivo tra le documentazioni messe a disposizione per la consultazione pubblica.

Abbiamo effettuato la ricerca in quanto il DPR 285/1990 dispone all'art. 70 l'obbligo di "targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto" ma il disposto è riferito alle sepolture in campo di inumazione.

Per quanto concerne la disciplina per le sepolture private (loculi in colombari o ossari o cinerari o tombe di famiglia) non essendo dotazioni obbligatorie ma una possibilità che il Comune ha ai sensi dell'art. 91 del DPR 285/1990, nel caso in cui queste aree risultino utilizzabili perché previste, con questa destinazione, nei "Piani regolatori cimiteriali" è necessario che il Comune utilizzi o integri o si doti quanto prima del Regolamento di Polizia Mortuaria comunale. Difatti l'organizzazione dell'ampia e complessa specificità che hanno le sepolture private all'interno della organizzazione cimiteriale comunale necessita



che sia previsto un Regolamento comunale di Polizia mortuaria anche solamente per dettagliare quanto necessario disciplinare nella materia delle sepolture private e quindi anche la tematica che è proposta nel presente quesito.

Ma siccome una risposta risolutiva occorre tracciarla nelle more della carenza normativa comunale (che vuole dire in attesa che si rediga ed approvi il Regolamento di Polizia mortuaria comunale), si fa riferimento a quanto previsto nella concessione.

In merito dispone l'intestatario della concessione, ovvero il fondatore del sepolcro. In questo caso, se la concessione è stata firmata da 2 concessionari a nome di 2 famiglie distinte, ovvero nella concessione si fa riferimento a due cognomi, (oppure sono stati redatti 2 atti distinti di concessione), ciascuna famiglia può iscrivere sulla tomba il proprio cognome, e il comune indicherà, nella autorizzazione, come dovranno essere apposti, come posizione e grandezza.

Si intendono due differenti "famiglie" che almeno come ascendenti e collaterali siano diverse ed il diritto di sepoltura in ciascuna avviene "Jure sanguinis".

Se uno degli intestatari non volesse apporre il suo cognome, libero di farlo, ma non può impedire all'altro di apporre il suo.

Se però nella concessione si fa esplicito riferimento che la tomba viene fondata per una sola famiglia, solo questo cognome va apposto qualora non vi fosse concordia fra i concessionari.

All'interno della tomba il Comune può dare obbligo di apporre a ciascuna sepoltura individuale in loculo l'epigrafe di cui al citato art. 70 preso come riferimento. Il fine è per la tenuta ordinata di quello che è chiamato il "Catasto cimiteriale" e quello che è previsto per legge (artt. 52 e 53 del DPR 285/1990) e cioè la tenuta del "... apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare." Si evidenzia che ormai la tenuta del registro cartaceo è in molti comuni soppiantata dalla tenuta del registro informatizzato ma che dovrà consentire almeno quanto permette la tenuta del registro cartaceo. E' da tale registro che si verificano le pubblicazioni delle liste dei defunti da esumere, da estumulare (operazioni ordinarie) la verifica dei trasferimenti di ubicazione dei defunti ed anche il controllo dello scadenziario delle concessioni. La vidimazione a fine anno ha funzione di stabilire le sepolture effettuate e quindi di consentire il costante controllo dei posti salma occupati e dei posti salma disponibili e quindi di come operare i recuperi di posti di sepoltura annualmente.

La redazione di TuttoSuiCimiteri.



QR code del sito www.tuttosuicimiteri.it, puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo. Ricorda che le "app" (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su "Play store" di Google che su "App Store di iTune" di Apple, nonché su "WindowsPhone" ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle "App

